

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5516 del 16/11/2020
Oggetto	Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Azienda SE.AM. Italia s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5674 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda SE.AM. Italia s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), ubicata in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) in Via Nuova n° 1 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame";

Vista la Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁴ della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 184727 del 11/12/2012 e ss.mm.ii.;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 *"Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 21.70/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con le quali la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, all'azienda SE.AM. Italia s.r.l. per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con l'atto P.G. n° 184727 del 11/12/2012 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata in data 05/02/2020 dall'azienda SE.AM. Italia s.r.l., sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), relativa all'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) in Via Nuova n° 1;

⁵ Istanza assunta agli atti con protocollo PG/2020/18538 del 05/02/2020;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147⁶ della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)*";

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", i riferimenti sono costituiti da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018);

Dato atto che:

- in data 08/05/2020, si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁷, in modalità di video collegamento per le misure di restrizione in seguito all'emergenza sanitaria da Covid19, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 14/05/2020, è stata trasmessa la richiesta⁸ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 08/07/2020, l'azienda SE.AM. Italia s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa⁹ richiesta;
- in data 19/10/2020, è stato trasmesso¹⁰ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni e che l'azienda SE.AM. Italia s.r.l., in data 27/10/2020, ha trasmesso¹¹ le proprie controdeduzioni e osservazioni in merito, che sono state esaminate e discusse in contraddittorio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, nel corso dell'incontro in video collegamento in contraddittorio con l'azienda del 04/11/2020;

⁶ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁷ Convocata con nota PG/2020/58523 del 21/04/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/69444 del 12/05/2020;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/70878 del 14/05/2020;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/98075 del 08/07/2020;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2020/150396 del 19/10/2020;

¹¹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/155261 del 27/10/2020;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹² della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020, è stata condivisa con l'azienda la decisione finale sul rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato l'Azienda USL di Bologna e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente;

Visto il parere¹³ espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

Visto il parere¹⁴ del Comune di Granarolo dell'Emilia – Area Pianificazione e Gestione del Territorio, che conferma la conformità urbanistica dell'installazione in oggetto e con il quale si comunica che la ditta SE.AM. Italia s.r.l. è classificata come *industria insalubre di I classe*, parte I, lettera B, punto 101 Rifiuti tossici e nocivi (di cui al DPR n° 915/821 e alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e s.m.);

Visto il parere¹⁵ di competenza espresso ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

di rilasciare all'azienda SE.AM. Italia s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) in Via Nuova n° 1.

¹² Convocata con nota PG/2020/ del //2020 e verbalizzata con nota PG/2020/164507 del 13/11/2020;

¹³ Prot. HERA n° 91086/20 del 30/10/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/157748 del 02/11/2020;

¹⁴ Protocollo del Comune di Granarolo dell'Emilia n° 19716 del 09/11/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/162290 del 10/11/2020;

¹⁵ Agli atti con protocollo PG/2020/164196 del 12/11/2020;

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda, **a far data dalla comunicazione dell'accettazione da parte di ARPAE delle Garanzie Finanziarie di cui al Paragrafo B.1 dell'Allegato I – Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto:**

Autorizzazione	Ente competente/ Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
	P.G. n° 184727 del 11/12/2012	
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Città metropolitana di Bologna	Introduzione di nuove tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'elenco di quelle già autorizzate
	P.G. n° 115658 del 02/10/2015	
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	Inserimento di alcuni codici EER nell'elenco delle tipologie di rifiuti già autorizzati
	DET-AMB-2016-2611 del 29/07/2016	
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE	- Autorizzazione alla miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; - Adeguamento per errore materiale delle Garanzie Finanziarie
	DET-AMB-2018-3804 del 24/07/2018	

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 dl D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.

ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;

6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a **2.200 €**, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo di tali tariffe, risulta che **l'importo è corretto**;
9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e);
10. **il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b), è di dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui venga mantenuta la certificazione ISO 14001:2015, mentre è di dieci anni in caso di decadenza di tale certificazione;**
11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
12. **ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiestasecondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto. Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente (P.G. n° 184727 del 11/12/2012 e ss.mm.ii.);**

13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 3 allegati.

ALLEGATO I : Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda SE.AM. Itlaia s.r.l.- Comune di Granarolo dell'Emilia (BO),

ALLEGATO II : Confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti,

ALLEGATO III : Parere di HERA S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

la Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

(lettera firmata digitalmente)¹⁶

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.